

## **COMUNE DI PONTEDERA**

Provincia di Pisa	
N. REG. n	
OGGETTO: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - PRESTAZIONI DI POTENZIAMENTO	
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ -	
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI	
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI	
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CODICE, NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 M.K.	
GANDHI NEL CAPOLUOGO.	
CIG: 9609620D47 - CUP: B81B22000480006	
SOGGETTO AFFIDATARIO: BERNARDO VANELLI INGEGNERE, con studio in Castellone (Cr),	
Via Garibaldi n. 13 - P. IVA 00789040193 – C.F. VNLBNR58C06D142O.	
IMPORTO:	
- €. 25.800,00 + Contributo del 4% a favore INARCASSA €. 1.032,00 + I.V.A. 22% €.	
5.903,04, per un totale complessivo di €. 32.735,04 - Ritenuta d'acconto 20% €. 5.160,00 -	
€. 27.575,04, per la verifica della progettazione definitiva;	
- €. 27.800,00 + Contributo del 4% a favore INARCASSA + €. 1.112,00 I.V.A. 22% €.	
6.360,64, per un totale complessivo di €. 35.272,64 - Ritenuta d'acconto 20% €. 5.560,00 -	
€. 29.712,64, per la verifica della progettazione esecutiva;	
* * * *	
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA	
TRA	
Il Comune di Pontedera, con sede in Pontedera, Corso Matteotti n. 37, C.F.00353170509,	
che in seguito nel presente atto sarà denominato brevemente "l'Amministrazione"	



rappresentato in questo atto dal <b>Dott. Arch. Roberto Fantozzi</b> , nato a il	
funzioni che qui rappresenta, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e	
nell'interesse del Comune di Pontedera per il quale agisce, e ciò in esecuzione dell'Atto nella	
sua qualità di Dirigente del 2º Settore "Gestione Patrimonio Comunale" del Comune di	
Pontedera, in forza del Decreto Sindacale n. 3 del 27/02/2021 e in applicazione dell'art. 107	
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;	
<u>E</u>	
Il Professionista BERNARDO VANELLI INGEGNERE, con studio in Castellone (Cr), Via	
Garibaldi n. 13 - P. IVA 00789040193 - C.F, nato a	
il, che in seguito del presente Atto per	
brevità sarà denominato "Professionista";	
Premessa e richiamata la determinazione dirigenziale n del	
di approvazione della presente scrittura privata, per l'affidamento	
della verifica della Progettazione definitiva ed esecutiva dell'Opera Pubblica in Oggetto.	
Premesso che:	
- è stata effettuata mediante il Sistema Telematico "ACQUISTINRETEPA.IT" una procedura di	
affidamento diretto RDO n. 3407650 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.	
50/2016 ss.mm.ii. come da ultimo modificato dalla L. n.108 del 20/07/2021 (di conversione	
del d.l. n. 71/2021 c.d. decreto semplificazioni bis) in base al criterio del minor prezzo previa	
indagine di mercato con operatori economici specialistici del Settore che hanno presentato	
preventivo di offerta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla	
 verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice della progettazione definitiva ed esecutiva dell'O.P. in	
oggetto;	
- con Determinazione dirigenziale n del, è stato	
, v s	



affidato l'incarico professionale, con riserva di conferma dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs	
50/2016 ss.mm.ii, relativo alla verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, della progettazione	
definitiva ed esecutiva dell'O.P. in oggetto al Professionista BERNARDO VANELLI	
INGEGNERE, con studio in Castellone (Cr), Via Garibaldi n. 13 - P. IVA 00789040193 – C.F.	
VNLBNR58C06D142O, per i seguenti importi:	
- €. 25.800,00 + Contributo del 4% a favore INARCASSA €. 1.032,00 + I.V.A. 22% €.	
5.903,04, per un totale complessivo di €. 32.735,04 - Ritenuta d'acconto 20% €. 5.160,00 -	
€. 27.575,04, per la verifica della progettazione definitiva;	
- €. 27.800,00 + Contributo del 4% a favore INARCASSA + €. 1.112,00 I.V.A. 22% €.	
6.360,64, per un totale complessivo di €. 35.272,64 - Ritenuta d'acconto 20% €. 5.560,00 -	
€. 29.712,64, per la verifica della progettazione esecutiva;	
- altresì con la richiamata Determinazione n del è stata	
impegnata la spesa relativa alle prestazioni oggetto del presente incarico sul competente	
capitolo di spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2023.	
capitolo di spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2023.  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile (prestazione d'opera intellettuale) in quanto: a) la posizione dello Studio (come meglio	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice  Civile (prestazione d'opera intellettuale) in quanto: a) la posizione dello Studio (come meglio specificato nel successivo art. 3 della presente convenzione) è di autonomia e discrezionalità	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile (prestazione d'opera intellettuale) in quanto: a) la posizione dello Studio (come meglio specificato nel successivo art. 3 della presente convenzione) è di autonomia e discrezionalità in merito al tempo, al luogo ed al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile (prestazione d'opera intellettuale) in quanto: a) la posizione dello Studio (come meglio specificato nel successivo art. 3 della presente convenzione) è di autonomia e discrezionalità in merito al tempo, al luogo ed al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei imiti imposti dal presente contratto e dalla natura della prestazione); b) l'oggetto della	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile (prestazione d'opera intellettuale) in quanto: a) la posizione dello Studio (come meglio specificato nel successivo art. 3 della presente convenzione) è di autonomia e discrezionalità in merito al tempo, al luogo ed al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei imiti imposti dal presente contratto e dalla natura della prestazione); b) l'oggetto della prestazione è costituito (come meglio precisato nel seguente art. 2) dal risultato finale	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile (prestazione d'opera intellettuale) in quanto: a) la posizione dello Studio (come meglio specificato nel successivo art. 3 della presente convenzione) è di autonomia e discrezionalità in merito al tempo, al luogo ed al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei imiti imposti dal presente contratto e dalla natura della prestazione); b) l'oggetto della prestazione è costituito (come meglio precisato nel seguente art. 2) dal risultato finale dell'attività del prestatore d'opera intellettuale. L'oggetto della prestazione consiste quindi in una obbligazione di risultato; c) il rischio attinente l'impossibilità sopravvenuta ricade, ai	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  art. 1)-Natura del rapporto- Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì prestazione di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile (prestazione d'opera intellettuale) in quanto: a) la posizione dello Studio (come meglio specificato nel successivo art. 3 della presente convenzione) è di autonomia e discrezionalità in merito al tempo, al luogo ed al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei imiti imposti dal presente contratto e dalla natura della prestazione); b) l'oggetto della prestazione è costituito (come meglio precisato nel seguente art. 2) dal risultato finale dell'attività del prestatore d'opera intellettuale. L'oggetto della prestazione consiste quindi in	



meglio specificato nel successivo art. 7, è fisso ed invariabile. Considerato tutto quanto sopra	
dettagliatamente indicato in ordine al carattere di rapporto di lavoro non subordinato, ma	
autonomo, derivante dal suddetto incarico, questo non consente alcun obbligo contributivo	
assistenziale o previdenziale a carico dell'Amministrazione committente al di fuori delle	
ritenute obbligatorie per le casse di previdenza dei professionisti ed oltre, naturalmente alle	
ritenute in qualità di sostituto d'imposta.	
Art.2)-Contenuto della prestazione - Le prestazioni di base oggetto dell'incarico	
sono le seguenti:	
a) verifica e supporto alla validazione del R.U.P. del Progetto definitivo dell'opera in	
oggetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. redatto da soggetti esterni	
all'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 25.800,00 + Contributo del 4% a	
favore INARCASSA €. 1.032,00 + I.V.A. 22% €. 5.903,04, per un totale complessivo	
di €. 32.735,04 - Ritenuta d'acconto 20% €. 5.160,00 - €. 27.575,04.	
A semplice richiesta della Stazione Appaltante, potrà essere svolta anche la prestazione	
opzionale entro l'anno 2023 in base all'offerta presentata, accettata dall'Amministrazione:	
b) Verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. redatto	
da soggetto affidatario della procedura di gara, per l'importo di €. 27.800,00 +	
Contributo del 4% a favore INARCASSA + €. 1.112,00 I.V.A. 22% €. 6.360,64, per	
un totale complessivo di €. 35.272,64 - Ritenuta d'acconto 20% €. 5.560,00 - €.	
29.712,64;	
La prestazione sarà espletata secondo le modalità previste nell'offerta presentata in sede di	
affidamento e più precisamente secondo quando riportato nel Quadro Tecnico di sintesi.	
L'offerta in argomento è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare	
al quale, viene materialmente allegata.	
Art.3)- Modalità di svolgimento della prestazione professionale - Per fluidità del	



processo di progettazione, celerità di tempi ed economia nella realizzazione dell'opera in	
oggetto, l'Incaricato della Verifica durante tutto il processo dovrà interrelarsi	
contemporaneamente e continuamente, con la Stazione Appaltante ed lo studio di	
Progettazione incaricato che sarà comunicato con distinto atto che detiene la redazione della	
progettazione definitiva da realizzare.	
Le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere svolte, nel rispetto delle	
seguenti tempistiche:	
- trasmissione alla Stazione Appaltante della prima bozza della Verifica del progetto	
definitivo, piano di sicurezza e coordinamento entro il 03/03/2023;	
- consegna, alla Stazione Appaltante, della Verifica del progetto definitivo inclusivo del piano	
di sicurezza e coordinamento, entro il 24/03/2023, così per poter quindi concludere le fasi di	
verifica per l'approvazione.	
Per la Verifica della Progettazione Esecutiva incluso il piano di sicurezza e coordinamento la	
Stazione Appaltante comunicherà tramite PEC allo Studio le date in cui consegnare l'esito	
positivo della Verifica a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.	
Art.4)- Tempi di svolgimento dell'Incarico - La prestazione di servizi dovrà essere	
svolta in conformità alle scelte concordate con il Comune di Pontedera e in sinergia con il	
Progettista incaricato.	
Eventuali proroghe oltre i termini sopra fissati potranno essere concesse soltanto se	
determinati da particolari richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dell'Amministrazione	
Comunale; nel qual caso la proroga per la presentazione degli elaborati sarà concordata con	
lo Studio incaricato al momento della richiesta.	
Art.5)Penali-In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle	
prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la	
risoluzione contrattuale, l'ente committente applicherà una penalità pari al 1‰ (uno per	



mille) giornaliero dell'importo netto del corrispettivo professionale.	
Le penali di cui sopra verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque	
superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto del corrispettivo professionale.	
Qualora ciò si verificasse l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la	
controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di	
attività svolta sino a quel momento salvo ed impregiudicato per il Committente il diritto al	
risarcimento del maggior danno.	
Art.6)- Divieto di cessione. Sospensione e decadenza - Le prestazioni in oggetto sono	
infungibili e rigorosamente personali. È fatto pertanto divieto assoluto di cedere in tutto o in	
parte il contratto, potendosi valere sotto le proprie responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 c.c.,	
di altre figure professionali qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con	
l'oggetto della prestazione, ne sia informata l' Amministrazione Comunale e comunque senza	
che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa rispetto a quelli concordati. Il	
mancato rispetto della suddetta disposizione potrà determinare la decadenza. Nel caso in cui	
lo Studio non si attenga alle indicazioni formulate dal responsabile del Procedimento o	
sorgano divergenze con il Comune di Pontedera, quest'ultimo potrà procedere, previa diffida	
ad adempiere entro un congruo termine, alla sospensione ed alla declaratoria della	
decadenza, fermo il diritto al risarcimento del danno.	
Art.7)-Corrispettivo - Il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione svolta dal	
professionista, ribassato come da offerta pervenuta, verrà effettuato in due fasi, previo visto	
apposto da parte del Responsabile Unico del Procedimento circa la regolarità e la	
completezza delle prestazioni stesse, secondo la seguente ripartizione dell'importo	
contrattuale:	
- alla consegna dell' avvenuta positiva verifica del Progetto Definitivo e Piano di Sicurezza e	
Coordinamento: €. 25.800,00 + Contributo del 4% a favore INARCASSA €. 1.032,00 +	



I.V.A. 22% €. 5.903,04, per un totale complessivo di €. 32.735,04 - Ritenuta d'acconto 20%	
€. 5.160,00 - €. 27.575,04;	
- alla consegna dell avvenuta positiva verifica del Progetto esecutivo e Piano di Sicurezza e	
Coordinamento, €. 27.800,00 + Contributo del 4% a favore INARCASSA + €. 1.112,00 I.V.A.	
22% €. 6.360,64, per un totale complessivo di €. 35.272,64 - Ritenuta d'acconto 20% €.	
5.560,00 - €. 29.712,64;	
previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della persistenza della validità	
della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale. La liquidazione di ogni importo	
avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica dell'assolvimento degli	
obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.	
L'erogazione di eventuali acconti, è subordinata alla costituzione di preventiva garanzia	
fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale	
applicato al periodo necessario del recupero.	
Qualora all'operatore economico sia stato corrisposto l'acconto, tale importo verrà recuperato	
sul primo pagamento relativo alla consegna del Progetto Definitivo.	
Le eventuali consulenze e/o collaborazioni di cui l'Appaltatore potrà servirsi avvalendosi di	
tecnici ed organi tecnici facenti o meno capo all'affidatario medesimo, sono da considerarsi	
comprese nel corrispettivo omnicomprensivo come sopra determinato.	
In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla	
liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è	
verificato il non corretto adempimento.	
Art.8 )-Recesso - L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, potrà recedere	
ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal presente contratto in qualsiasi	
momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'INCARICATO avrà diritto ad	
ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento per l'espletamento	



dell'incarico.	
L'INCARICATO potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili	
motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante nella comunicazione scritta	
che dovrà pervenire con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; in tal caso egli avrà diritto	
al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. Resta fermo ed impregiudicato il	
diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza al	
recesso.	
Art 9)-Proprietà degli studi, progetti ed elaborati - Gli elaborati e quanto altro	
prodotto e/o elaborato dallo Studio resteranno, senza che alcuno possa vantare diritti di	
sorta, di proprietà piena, assoluta ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale.	
Art.10)-CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – La Società si impegna, per sé e i suoi	
dipendenti, collaboratori, consulenti a mantenere la massima riservatezza sui dati e le	
informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l'affidamento in questione.	
Il presente obbligo di riservatezza vincolerà sine die la Società, i suoi dipendenti,	
collaboratori e consulenti, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la	
comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altre	
autorità competenti. In tal caso, la Società sarà tenuto a darne preventiva notizia alla	
stazione appaltante, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di	
quest'ultima.	
In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la stazione appaltante assegnerà allo Studio,	
mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la	
violazione.	
Decorso inutilmente tale termine senza che la Società abbia cessato la condotta lesiva della	
riservatezza delle informazioni, ovvero se la violazione dell'obbligo di riservatezza ha già	
avuto l'effetto di comunicare o diffondere documenti o informazioni oggetto della presente	



clausola di riservatezza, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto, qualora	
già stipulato, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con comunicazione scritta all'operatore	
economico, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla stazione appaltante. In caso di	
risoluzione del contratto, l'operatore economico non avrà diritto al alcun compenso, indennità	
o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.	
Anche a contratto risolto è fatta salva l'attivazione di qualsiasi impregiudicata azione di tutela	
in danno , salvo che il fatto non costituisca reato.	
Art.11)- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
Il contratto sarà risolto di diritto se all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di	
carattere generale autodichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, lo Studio non ne	
risultasse in possesso ui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.	
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice	
civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni	
contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni.	
In tale ipotesi, e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il committente si	
intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa	
pretendere compensi ed indennità di sorta, con esclusione di quelli relativi alle prestazioni già	
assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque	
fatte salve dal committente medesimo.	
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di	
pronuncia della risoluzione stessa.	
ART. 12) - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE	
Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454	
del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'INCARICATO non abbia	
provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato	



inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'INCARICATO alcun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento Art.13 )-Piano di prevenzione della corruzione)-Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lqs n. 165/2001, per quanto applicabile, il Professionista sottoscrivendo la presente scrittura privata attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pontedera, approvato con deliberazione di G.C. n. 166 del 19/12/2013. La violazione costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Art.14- SPESE E REGISTRAZIONE -Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Della presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso in misura fissa, trattandosi di esecuzione di servizi di architettura e ingegneria assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). ART 15 - GARANZIE - Il soggetto incaricato della verifica, ai sensi dell'art.26 del Codice, della progettazione definitiva ed esecutiva, ha presentato la polizza di assicurazione



responsabilità civile professionale nrilasciata dalla Compagnia	
Assicurativa con massimale minimo pari a €	
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto di quanto	
previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.lgs. nº 50/2016.	
L'incaricato della sottoscrizione del presente atto ha costituito garanzia fideiussoria ai sensi	
dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite Polizza Fideiussoria n della	
somma di € costituita in data dalla Compagnia	
Assicurativa, in favore del Comune di Pontedera.	
La suddetta fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del	
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a	
semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.	
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria per	
l'esecuzione del contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto	
stesso.	
Art.16- Domicilio e foro di competenza - Lo Studio dichiara espressamente di eleggere	
domicilio presso la sede della Amministrazione Comunale di Pontedera ad ogni effetto di	
Legge per tutto quanto è inerente e conseguente al presente atto oltre al seguente domicilio	
digitale: PEC:	
Il Comune di Pontedera elegge il seguente domicilio digitale: PEC	
pontedera@postacert.toscana.it.	
Ogni avviso e/o comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante	
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC agli indirizzi/riferimenti sopra indicati.	
Riconosce per eventuali controversie giudiziarie di sorta, la competenza del Foro di Pisa.	
Art.17)- Controversie -Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al	



presente atto e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite in	
sede giudiziaria alla giustizia ordinaria	
Art.18) Dichiarazione sul trattamento dati (Regolamento UE 2016/679) - Le Parti	
con la sottoscrizione del presente accordo, rilasciano liberatoria all'uso dei dati generali, art.	
6, comma 1, lettera b) GDPR 2016/679. Una informativa generale sulle modalità di	
trattamento è in ogni caso pubblicata sul sito <u>www.comune.pontedera.pi.it</u> sotto la voce	
"Informative privacy".	
L'Ente informa la Società/studio/ profesionista che il titolare del trattamento è il Comune di	
Pontedera con sede in Corso Matteotti n. 37 e che relativamente agli adempimenti inerenti	
al contratto, il responsabile del trattamento è il Dirigente architetto Roberto Fantozzi; il	
responsabile della protezione dei dati è l'avvocato Flavio Corsinovi.	
Art.19)-Esecutività -La presente scrittura privata impegna le parti ed è immediatamente	
esecutiva.	
Art.20)-Disposizioni Finali	
Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata si applicheranno le	
Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata si applicheranno le norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.  La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici, su n()	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.  La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici, su n()  pagine, sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del Codice	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.  La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici, su n()  pagine, sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005.	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.  La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici, su n()  pagine, sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005.  La data della presente convenzione corrisponde alla data di apposizione dell'ultima firma	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.  La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici, su n()  pagine, sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005.  La data della presente convenzione corrisponde alla data di apposizione dell'ultima firma digitale.	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.  La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici, su n()  pagine, sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005.  La data della presente convenzione corrisponde alla data di apposizione dell'ultima firma digitale.  Letto, approvato e firmato digitalmente	
norme del Codice dei Contratti, del Codice Civile e quelle delle materie specifiche relative all'oggetto.  La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici, su n()  pagine, sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005.  La data della presente convenzione corrisponde alla data di apposizione dell'ultima firma digitale.  Letto, approvato e firmato digitalmente  IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE	



IL PROFESSIONISTA	
f.to digitalmente Dott. Ing	
Approvazione specifica	
Ai sensi dell' art. 1341 del C.C. il sottoscritto dichiara di accettare	
espressamente le clausole previste negli Artt. 11 e 12 del presente atto.	
Lo Studio	
f.to digitalmente Dott. Ing	